

11

AVV. CAMPILONGO ANTONIO
Via dei Bizantini snc Scala B
87067 ROSSANO (CS)

SENT. N. 1193/11
R. G. 2086/09
CRON. 8863

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

- Dr. Alessandro Ammirata Presidente
- Dr. Cesare Roberti Consigliere
- Dr. Mario Santoemma Consigliere Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n° 2086/2009 R.G. sez. Lavoro, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano in funzione di Giudice del Lavoro in data 20.10.08;

tra

rappresentata e difesa dall'Avv. A. Campilongo e nello studio dell'Avv. G. Capogreco in Soverato al Corso Umberto I elettivamente domiciliata giusta procura a margine dell'atto di appello;

-parte appellante-

rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso il loro studio al viale [redacted] giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

- parte appellata -

All'udienza del 10.10.2011, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

Per la parte appellante: "....in via principale ed in accoglimento del presente gravame, disporre la riforma totale della sentenza 918/08 impugnata per le motivazioni espresse in parte narrativa, qui da intendersi trascritte e riportate;

condannare, sempre ed in ogni caso, controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado del giudizio, con attribuzione delle stesse ai sottoscritti avvocati ex art. 93 c.p.c."

Per la parte appellata: ".....rigettare integralmente il proposto gravame, poiché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'appellata sentenza;

condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 31.07.2003, [redacted], deducendo di aver lavorato dal 4/6/1995 al 7/08/2002 (data in cui era stata licenziata oralmente) alle dipendenze di [redacted] presso i negozi di abbigliamento denominati "[redacted]" e "[redacted]", con mansioni di commessa e cassiera, senza mai essere stata regolarizzata, adiva il Giudice del Lavoro di Rossano, rassegnando le sopra riportate conclusioni chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza del predetto e chiedendo dichiararsi la inefficacia e nullità del licenziamento orale patito e la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive.

Si costituiva [redacted] che resisteva alla domanda eccependo la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in favore di una collaborazione gratuita che trovava fondamento nel rapporto sentimentale intercorso tra le aptri negli anni predetti.

La causa veniva istruita anche oralmente ed il Tribunale con la sentenza gravata rigettava la domanda compensando le spese, sul presupposto dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

Appellava la sentenza la [redacted], la quale rassegnava le su riportate conclusioni ed a sostegno, ribadendo le argomentazioni rilevate in primo grado deduceva:

L'errata valutazione delle prove orali raccolte in primo grado perché concludenti per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che non poteva essere escluso dalla mera relazione sentimentale intercorsa tra le parti e pienamente ammessa.

Si costituiva l'appellato, resistendo nel merito alla pretesa e ribadendo la legittimità della sentenza impugnata.

Veniva espletata ctu contabile.

All'udienza del 10.10.2011 la causa, veniva trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

In proposito, le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado sono fondate e meritano accoglimento.

Ed infatti la più corretta ed adeguata valutazione delle prove raccolte in primo grado avrebbero dovuto condurre ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e quindi all'accoglimento della domanda.

Pacifica, la sussistenza di una relazione sentimentale tra le parti, non altrettanto risulta invece provata la convivenza tra le stesse.

Sul punto nessuna prova certa è stata fornita, in primo grado.

Ed infatti dei testi che hanno riferito di tale convivenza, il primo () ha reso dichiarazioni generiche e scarsamente concludenti, atteso che: riferisce circostanze di relato, per averle apprese da , mentre di sua conoscenza diretta riferisce di aver visto la solo una volta nell'abitazione da lui locata e dove avrebbe convissuto con il . In ogni caso precisa che comunque la predetta locazione sarebbe durata un solo anno, mentre il rapporto di lavoro invocato dalla appellante avrebbe avuto durata di ben sette anni.

Anche il teste che peraltro, in ordine alla attendibilità, ha dovuto subire anche una sanzione per rendere testimonianza, ha riferito di una convivenza tra le parti, ma senza precisare, la fonte di tale conoscenza, la durata della convivenza ed il periodo della stessa.

Trattasi pertanto di circostanze troppo generiche prive di ogni riscontrabilità che rendono la testimonianza inattendibile.

Tanto premesso, se la eccepita convivenza non è stata provata, non può farsi ricorso alla presunzione di gratuità del rapporto, presunzione che peraltro avrebbe richiesto il più stretto legame familiare, né la mera relazione sentimentale è sufficiente a far insorgere tale presunzione.

Sul punto:

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. (Nella specie, relativa ad una relazione sentimentale tra datore di lavoro ed una dipendente, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze di fatto emerse dall'istruttoria espletata, aveva ritenuto l'esistenza del vincolo di subordinazione, atteso che la convivenza era stata sovente interrotta e non vi era alcuna condivisione del tenore di vita in relazione ai cospicui redditi dell'attività commerciale, avendo beneficiato l'interessata solo di alcune elargizioni, quali l'uso gratuito di un appartamento, il pagamento di qualche debito e il prelievo gratuito di merce - abiti - dal negozio).

Applicato il suddetto principio al caso in esame, fondate paiono le censure dell'appellante alla sentenza, atteso che, il [redacted] non ha fornito prova adeguata della deodotta gratuità e del diverso titolo del rapporto, mentre la [redacted] ha invece fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

A tale univoca conclusione inducono, in primo luogo dati oggettivi e pacifici, quali la durata del rapporto ed anche le altre prove testimoniali in assoluta maggioranza, atteso che, i testi hanno ulteriormente confermato elementi che rafforzano la indicata conclusione:

In particolare:

La pattuizione comune di una retribuzione anche fissa ([redacted]), la costante presenza della [redacted] nei negozi gestiti dal [redacted] intenta a svolgere le mansioni di commessa e cassiera, tipiche del lavoro subordinato.

Non pare pertanto plausibile e credibile che la [redacted] abbia collaborato con il Berardi per ben sette anni a titolo esclusivamente gratuito *affectionis vel benevolentiae causa*.

Tutti tali elementi, depongono certo per l'esistenza di un lavoro subordinato, riscontrandosi gli indizi utili ad accertare la subordinazione ex art. 2094 c.c..

Deve quindi concludersi, diversamente da quanto illustrato nella sentenza di primo grado, per la sussistenza, nella fattispecie, dell'elemento tipico pregnante e distintivo del lavoro subordinato, consistente nell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, estrinsecatesi in disposizioni, vigilanza e controllo assiduo della prestazione resa (V. Cass. Sez. lav. n. 14504/09).

Dalle illustrate premesse, consegue l'accoglimento della domande attoree di primo grado, secondo la relativa prospettazione del rapporto, anche per la mancanza di qualunque specifica eccezione datoriale sul punto.

La suddetta conclusione produce altresì i conseguenti effetti sul punto relativo all'impugnato licenziamento orale, anche in considerazione dell'ulteriore elemento che la Pericolo ha con rac/ar, diffidato il datore di lavoro a ricevere le proprie prestazioni lavorative e tempestivamente impugnato il licenziamento orale.

Ne consegue che la risoluzione del rapporto deve essere qualificata come licenziamento e ciò conduce altresì alla declaratoria di nullità del licenziamento irrogato oralmente, con risarcimento fino alla data della odierna sentenza.

Va altresì accolta la domanda in punto di differenze retributive, anche per la mancanza di specifiche eccezioni, in ordine alla loro prospettazione, da parte del Beraldi.

In proposito, il ctu designato, ha liquidato, con procedimento logico condivisibile ed immune da vizi le suddette differenze, comprensive del lavoro straordinario, secondo gli istituti di cui alla contrattazione collettiva applicabile e senza considerare cessato il rapporto, in complessivi € 129.572,24 e pertanto in misura eccedente a quella contenuta nel ricorso introduttivo (€ 126.449,88). Ne consegue che, non potendo emettere pronunce ultra petita, l'appellato va condannato al pagamento in favore dell'appellante di tale ultima somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo.

L'appello deve quindi essere accolto, con pieno accoglimento, nei confronti di Berardi Giuseppe delle conclusioni rassegnate dalla [redacted].

L'appellato, in ragione della soccombenza, va condannato in favore dell'appellante al pagamento delle spese di primo e secondo grado, distratte in favore del procuratore costituito e liquidate per come in dispositivo, oltre che delle spese di ctu per come liquidate.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Catanzaro, come sopra composta e riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] con atto del 13.10.2009 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano del 20.11.2008, così provvede:

- Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inefficace il licenziamento irrogato alla [redacted] e per l'effetto condanna [redacted] al risarcimento dei danni, in favore della predetta, pari alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento orale fino a quella della predetta sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Condanna inoltre [redacted] al pagamento in favore dell'appellante, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 126.449,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Condanna [redacted] al pagamento in favore dell'appellante, delle spese di giudizio di primo e secondo grado liquidate, per l'intero, per il primo grado, in complessivi € 1.500,00 di cui € 550,00 per diritti e per il presente grado in complessivi


€ 1.800,00 di cui € 650,00 per diritti oltre iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;

- Pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di cut per come già liquidate. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 10.10.2011.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



CORTE D' APPELLO
DI CATANZARO

Depositato in Cancelleria

30 NOV. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. Gerardo Luzzi Gatto)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandare a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a
all'Incaricati, al Ministero e a chiunque il presente titolo, al pubblico
ed ai funzionari di polizia, e a tutti gli Uffici della Forza Pubblica
a sanzione di pena se ne siano richiedente richiesti.

Il Viceré e il Segretario di Avv. Campicaro Proprio

Catanzaro, 9 GEN. 2012

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. Gerardo Luzzi Gatto)

